

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Onere della determinazione dell'oggetto della domanda e assenza di quantificazione monetaria nell'atto introduttivo

*L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; ove, invece, manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il "petitum" non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo - ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. - ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta (nel caso che ci occupa, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio si evince una sufficiente specificazione del lamentato danno non patrimoniale individuato dall'attore nel turbamento dovuto all'impossibilità di partecipare ai festeggiamenti del figlio nel giorno delle nozze avendo dovuto abbandonare anticipatamente il ricevimento, nonché nella compromissione della vita di relazione pregiudicandone la possibilità di svolgere le quotidiane attività lavorative e di svago).*

NDR: in tal senso Cass. 7507/2001.

### **Tribunale di Bari, sentenza del 22.9.2023**

*...omissis...*

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali (combinato disposto degli artt. 163 co. 3 n. 3) e 164 c.p.c.) in ragione della indeterminatezza dell'oggetto della domanda, ossia della asserita genericità delle richieste risarcitorie con particolare riferimento al danno non patrimoniale non determinato dall'attore.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; ove, invece, manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il "petitum" non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo - ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. - ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 7507/2001).

Nel caso che ci occupa, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio si evince una sufficiente specificazione del lamentato danno non patrimoniale individuato dall'attore nel turbamento dovuto all'impossibilità di partecipare ai festeggiamenti del figlio nel giorno delle nozze avendo dovuto abbandonare anticipatamente il ricevimento, nonché nella compromissione della vita di relazione pregiudicandone la possibilità di svolgere le quotidiane attività lavorative e di svago.

Venendo al merito, il Tribunale ritiene che le domande avanzate dall'attore siano fondate e meritino accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente giova inquadrare la disciplina applicabile al caso di specie alla luce della prospettazione degli accadimenti oggetto della presente controversia, pacificamente sussumibile nell'art. 2051 c.c. che rubricato “Danno cagionato da cose in custodia” dispone che “Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il presupposto della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia è l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene ed il proprietario dello stesso, identificandosi la custodia in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa a cui corrisponde il dovere di vigilarla affinché non cagioni danni a terzi.

La giurisprudenza di legittimità ha qualificato la responsabilità ex art. 2051 c.c. quale responsabilità oggettiva (cfr. Cass. n. 11096/2020; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 25837/2017) da cui discende che è sufficiente la sussistenza di un nesso causale tra la cosa oggetto di custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta in concreto tenuta dal custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; la responsabilità, cioè, è sempre acclarata ed esclusa solo dal caso fortuito, ossia da un fattore che attiene a un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità. In altre parole, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto, custode appunto, e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa.

E invero la Suprema Corte ha, al riguardo, espresso il seguente principio di diritto: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. SS.UU. Cass. Ord. n. 20943/2022).

Dal punto di vista probatorio, si realizza un'inversione dell'onere della prova rispetto alla regola generale dettata dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c. atteso che spetterà all'attore danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno subito dalla cosa – ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – nonché l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;

resterà a carico del custode l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, ossia la prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, ovvero la prova di un fattore interruttivo del nesso di causalità.

Tra i fattori estranei suscettibili di essere ricondotti nella nozione di fortuito vi rientra anche l'ipotesi in cui l'evento dannoso sia ascrivibile alla condotta del danneggiato che andrà graduata e parametrata alla luce delle cautele eventualmente adottate in relazione alle circostanze sino a ritenere, nell'ipotesi in cui abbia assunto un contegno connotato da imprudenza, che tale condotta abbia interrotto il rapporto eziologico tra la cosa e il danno. Detto altrimenti la legge impone un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, sicché quando il comportamento di tale soggetto sia apprezzabile come incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che, comunque, sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.

Va d'altro canto rilevato che la prova del nesso causale è particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (Cass. 2660/2013): in questi casi, per potere affermare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.

Concludendo va, dunque, ribadito che la cosa deve aver costituito la "causa" e non l'occasione del danno che si è verificato (C. 7276/1997); ed ancora che il danno, pertanto, deve essere provocato dalla "cosa", la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, che per effetto della combinazione con altri elementi, essa diventa produttiva di danni (C. 10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (C. 1682/2000; C. 3553/1995).

Ciò premesso e venendo alla vicenda in esame va osservato che parte attrice ha assolto all'onere su di ella gravante di provare la sussistenza di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento.

In particolare, in merito alle modalità di accadimento dell'infortunio oggetto di causa, si osserva che – secondo la dinamica descritta in citazione e, comunque, non contestata dalla convenuta - in data 20.08.2009, alle ore 17,00 circa, Ma. Fr. cadeva scivolando sul pavimento della Sa. Cu. della sala ricevimenti XX durante la festa nuziale del proprio figlio.

Quanto alla dinamica dell'incidente giova rilevare che può dirsi provato il fatto storico così come allegato da parte attrice alla luce delle dichiarazioni rese dai testi Ca. Vi., Po. Ro., De Ma. Do. e Ma. An. i quali, dichiaratisi diretti osservatori dell'evento, hanno descritto le modalità di accadimento del medesimo corrispondenti a quelle descritte in citazione (cfr. verbale di udienza del 09.07.2013).

In particolare, Ca. Vi. riferiva: "...ho visto il sig. Ma. che ha iniziato a ballare con la moglie e scivolava improvvisamente con conseguente caduta sul pavimento della sala. Rammento che il sig. Ma. scivolava su residui di cibo e bevande di colore neutro che non erano stati raccolti dal personale e che erano sparsi per la sala"... "E' vero che dopo l'accaduto la moglie del sig. Ma. faceva rilevare al personale, pure intervenuto, la presenza di residui di cibo proprio dove era caduto il sig. Ma.. Nella circostanza il detto personale si scusò con la signora e quello che sembrava il responsabile chiamò altro personale per pulire la sala"; la teste Po. Ro. confermava: "E' vero che il sig. Ma. è caduto sui residui di cibo e bevande sparsi per la sala e non raccolti dal personale dopo la fine degli antipasti"... "La sig. Ca., moglie dell'attore, ha fatto notare a quello che era il responsabile di sala la presenza di residui di cibo e bevande sui quali il sig. Ma. era caduto"... "E' vero che il detto

responsabile dava effettivamente atto del fatto che il Ma. fosse caduto a causa dei residui di cibo sparsi per terra allertando il personale di servizio perché provvedesse alla pulizia dei detti residui. Co. che avvenne subito”. Le medesime circostanze venivano confermate, altresì, dai testi De Ma. Do. e Ma. An. .

Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo Giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. relazione del C.T.U. dott. Di Gi. An., in atti).

Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.

È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno, della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza di parte convenuta (la sala in cui è svolto il ricevimento nuziale) e della condizione potenzialmente lesiva rivestita, al momento del fatto, dal bene in questione (il cui pavimento si presentava sdruciolevole a causa della presenza di residui di cibo e bevande non asportate tempestivamente).

Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verifica dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.

E parimenti è rimasta priva di riscontro la tesi difensiva sostenuta nella comparsa di costituzione secondo cui il Ma. fosse preso dall'euforia dei festeggiamenti o un tantino alticcio tale da improvvisare un rock acrobatico con la propria moglie assumendo, pertanto, un comportamento irresponsabile e imprudente idoneo ad individuare un concorso di responsabilità dello stesso in ordine alla causazione dell'evento lesivo.

Dunque, i testi escussi hanno al riguardo precisato che l'attore stesse “ballando un brano tranquillo fatto apposta per invitare gli sposi ad avvicinarsi” (cfr. dichiarazioni di Po. Ro. ).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono la società convenuta va, quindi, condannata a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli.

Ai fini della quantificazione del risarcimento, questo Giudice intende riportarsi alle risultanze della c.t.u..

Secondo le conclusioni rassegnate nella relazione peritale “La durata dell'I.T.T. si è protratta per 10 (dieci) giorni, mentre l'I.T.P. al 75% ha avuto la durata di 45 (quarantacinque) giorni, l'I.T.P. al 50% ha avuto la durata di 20 (venti) giorni e l'I.T.P. al 25% ha avuto la durata di ulteriori 60 (sessanta) giorni” ed inoltre, quanto ai postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni “Attualmente il periziato è affetto da esiti stabilizzati di carattere permanente che non sono suscettibili di cambiamento anche se dovessero essere rimossi i mezzi di sintesi; tali esiti stabilizzati sono quantificabili, come danno biologico con riferimento alle Tabelle della Gu. orientativa per la valutazione del danno biologico permanente...nella misura dell'8%. Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa generica e/o specifica del periziato. Le spese sanitarie sostenute e documentate risultano congrue”.

Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005, recante il Codice delle Assicurazioni Private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).

Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano tenuto conto di quanto detto, ritiene il giudicante che il risarcimento spettante a Ma. Fr. per il danno biologico subito deve essere liquidato, in considerazione della età dello stesso all'epoca dei fatti (49 anni, 9 mesi e 14 giorni) e dell'invalidità riconosciuta dal ctu pari all'8%, la somma complessiva di €. 11.766,00 secondo il valore attuale della moneta.

Alla somma innanzi quantificata deve aggiungersi quella destinata a ristorare il danno biologico connesso all'inabilità temporanea la cui durata è stata stimata dal CTU: in giorni 10 per l'inabilità temporanea totale (I.T.T.) al 100%; in giorni 45 per l'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75%; in giorni 20 per l'inabilità temporanea parziale al 50%.; in giorni 60 per l'inabilità temporanea parziale al 25%.

Pertanto, all'attore deve essere riconosciuto un importo pari a €. 6.806,25 (punto base I.T.T. pari ad €. 99,00).

Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da invalidità temporanea e di danno morale), della complessiva somma pari a €. 18.572,25 all'attualità in favore dell'attore, oltre alla somma di €. 681,61 per le spese mediche documentate reputate congrue dal ctu e riferibili all'evento traumatico per cui è causa.

In conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da Ma. Fr. a causa dell'infortunio, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad €. 18.572,25 per il danno non patrimoniale e ad €. 681,61 per il danno patrimoniale.

Quanto alla invocata personalizzazione e alla richiesta di danno morale, si osserva che “pur essendo unitaria la liquidazione del danno non patrimoniale, il quantum complessivamente riconosciuto deve tenere conto tanto del danno biologico, comprensivo della dimensione dinamico- relazionale lesa, quanto del danno morale, inteso come patimento interiore del soggetto danneggiato, la cui dimostrazione può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni” (Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).

Inoltre “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale,

sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 Ord. 9006/2022).

Orbene, nel caso di specie, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere un incremento dell'importo riconosciuto nella misura del 15% comprensivo di personalizzazione e danno morale, il quale appare per la tipologia di lesioni patite, anche considerato il decorso clinico, tenuto conto che la parte ha allegato l'esistenza di particolare pregiudizio dal punto di vista relazionale-affettivo riconducibile all'abbandono anticipato della festa nuziale del proprio figlio, il tutto per un totale complessivo per danno non patrimoniale di €. 20.429,47.

Orbene, la cifra capitale all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, liquidata alla data odierna, va maggiorata secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat dal momento del fatto e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).

Considerato che “in tema di regolamento delle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (...), può essere valutata come giusto motivo per una parziale compensazione” (Cass. civ. n. 18705/2003), appare equo a questo giudice compensare in ragione di un terzo le spese di lite tra parte attrice, da un lato, e parte convenuta, dall'altro, e porre a carico di questa ultima i restanti due terzi, in ragione del decisum, facendo applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale.

Si pongono, altresì, definitivamente a carico della parte soccombente le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio a mezzo di separato decreto (cfr. decreto di liquidazione CTU del 18.01.2023).

PQM

Il Tribunale di Bari, *omissis* accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: a. accerta e dichiara la responsabilità del XX S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., nella causazione dell'evento lesivo; b. condanna XX S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. e in manleva della stessa la terza chiamata Milano Assicurazioni S.p.a. al pagamento in favore di Ma. Fr. della somma di €. 20.429,47 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 681,61 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione secondo quanto indicato in motivazione; compensa nella misura di 1/3 le spese del presente giudizio che liquida per intero in complessivi €. 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, condannando XX S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. e in manleva della stessa la terza chiamata Milano Assicurazioni S.p.a. a rifondere a parte attrice i restanti 2/3;

pone definitivamente a carico di XX S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. e, in manleva della stessa, della terza chiamata Milano Assicurazioni S.p.a. le spese di CTU.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---